

Spettabili
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 29 gennaio 2025

Oggetto: territorialità Iva degli eventi in *streaming*

1 PREMESSA

Con il DLgs. 13.11.2024 n. 180, pubblicato sulla *G.U.* 30.11.2024 n. 281 e in vigore dall'1.1.2025, è stata data attuazione alla direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime speciale per le piccole imprese, e alla direttiva UE 5.4.2022 n. 542 per quanto riguarda la territorialità IVA delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, trasmesse in *streaming*, nonché dei relativi servizi di accesso.

Sebbene la direttiva UE 5.4.2022 n. 542 sia riferita anche alla modifica della disciplina delle aliquote IVA, il DLgs. 180/2024 non interviene direttamente in materia, poiché per tali disposizioni unionali non vi è l'obbligo di recepimento nell'ordinamento nazionale entro il 31.12.2024.

2 TERRITORIALITÀ IVA PER GLI EVENTI IN *STREAMING*

L'art. 3 del DLgs. 180/2024 rinnova i criteri di territorialità IVA, modificando l'art. 7-*quinquies* co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, con riferimento:

- alle prestazioni di servizi, rese via *streaming* o in altra modalità virtuale, relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, inclusi i servizi accessori;
- ai servizi di accesso alle predette manifestazioni, inclusi i servizi accessori.

Le disposizioni relative ai nuovi criteri di territorialità IVA in argomento si applicano a decorrere dall'1.1.2025.

Ai fini dell'applicabilità della nuova disciplina, vale il momento di effettuazione della prestazione di servizi, ossia, in linea generale, la data:

- in cui il corrispettivo del servizio è pagato (ancorché in parte);
- ovvero, in cui è emessa la fattura (per la parte fatturata), se antecedente alla data del pagamento del corrispettivo.



consulenza alle associazioni

2.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, ECC.

Sono modificati i criteri di territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2C relative ad attività culturali ecc., quando sono riferite ad attività che sono trasmesse in *streaming* o che sono altrimenti rese virtualmente disponibili.

L'art. 7-*quinquies* co. 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero, le seguenti prestazioni di servizi, rese a committenti non soggetti passivi IVA (B2C), quando sono riferite ad attività trasmesse in *streaming* o altrimenti rese virtualmente disponibili:

- prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
- prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività;
- prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.

Non è mutato il criterio di territorialità per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA (B2B).

Esempio

Un servizio di natura educativa, come potrebbe essere un corso di formazione, se erogato da una società stabilita in Belgio a un committente privato consumatore italiano, si considera territorialmente rilevante ai fini IVA nello Stato in cui le lezioni sono tenute. Se lo stesso servizio, però, è reso in modalità virtuale, esso assumerà rilevanza territoriale in Italia (vale a dire nel territorio dello Stato ove il consumatore è domiciliato).

2.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ

Sono, altresì, modificati i criteri di territorialità IVA delle prestazioni di servizi relative all'accesso a manifestazioni culturali ecc., quando sono riferite ad attività che sono trasmesse in *streaming* o che sono altrimenti rese virtualmente disponibili.

Prestazioni B2C

L'art. 7-*quinquies* co. 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero, le seguenti prestazioni di servizi, rese a committenti non soggetti passivi IVA (B2C), quando sono riferite ad attività trasmesse in *streaming* o altrimenti rese virtualmente disponibili:

- prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili;

Kira srl
C.F. e P. IVA. 03447670278
C.C.I.A.A. 03447670278
Reg. Impr. VE 03447670278
Cap. Soc. Euro 12.000,00 i.v.

Sede legale e operativa
Mestre, Via F. Baracca 39
30172 Venezia (VE)

Unità locale Friuli Venezia Giulia
Via Cicerone 10, 34133 Trieste (TS)
ts@kirasrl.it

- prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.

Prestazioni B2B

L'art. 7-*quinquies* co. 1 lett. b) del DPR 633/72 stabilisce che, diversamente da quanto previsto per la generalità delle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali ecc. e alle relative prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, non vi è alcuna deroga agli ordinari criteri di territorialità IVA per le prestazioni di ammissione agli eventi la cui presenza degli utenti avviene in modalità virtuale.

Per queste ultime prestazioni di servizi B2B vige, dunque, il criterio generale di cui all'art. 7-*ter* co. 1 lett. a) del DPR 633/72 e la prestazione assume rilevanza nel territorio dello Stato quando è resa a un soggetto passivo che è ivi stabilito ai fini IVA.

2.3 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CRITERI DI TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI

Nella seguente tabella si riepilogano i criteri di territorialità IVA, in vigore dall'1.1.2025, con riferimento alle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, inclusi i servizi accessori, nonché ai servizi di accesso alle predette manifestazioni, inclusi i servizi accessori.

Criteri di territorialità IVA dal 2025		
Tipologia della prestazione	Presenza fisica	Modalità virtuale
Attività culturali, artistiche, sportive, educative, ecc. B2B	Luogo di stabilimento del committente	Luogo di stabilimento del committente
Attività culturali, artistiche, sportive, educative, ecc. B2C	Luogo di svolgimento dell'evento	Luogo di domicilio del committente
Servizi di accesso B2B relativi alle suddette attività	Luogo di svolgimento dell'evento	Luogo di stabilimento del committente
Servizi di accesso B2C relativi alle suddette attività	Luogo di svolgimento dell'evento	Luogo di domicilio del committente

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

dr. diego zorzetto

